

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione ed ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2312) . . .	191
PRESIDENTE	191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	192, 193, 195, 196, 197, 201, 202
BUFFONE	191, 193, 194
GUADALUPI	194, 195, 198, 202, 203
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	192, 194, 195, 197, 201, 202
CUTTITTA	201
DURAND DE LA PENNE	192, 201, 202
ANGELUCCI	203
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva	204
PRESIDENTE	204, 206, 207
D'AREZZO, <i>Relatore</i>	204
CUTTITTA	206
LENOCI	206
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	206
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	207

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 27 novembre il relatore onorevole Leone Raffaele svolse una relazione introduttiva. Chiese, poi, un breve rinvio per concordare con il Governo alcuni punti sui quali sapeva esistevano perplessità nei colleghi della Commis-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

sione. Anche il Governo fece alcune dichiarazioni illustrative. Tutto ciò premesso, do la parola al relatore onorevole Leone Raffaele che farà il punto sul problema dell'abbinamento rispetto alle proposte di iniziativa parlamentare che pendono al nostro esame.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ricordo a me stesso l'articolo 133 del Regolamento della Camera che impone l'esame abbinato delle proposte di legge che siano identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia. Indubbiamente la proposta di legge n. 904 di iniziativa del collega Durand de la Penne andrebbe abbinata.

DURAND DE LA PENNE. Dichiaro di ritirare contestualmente la proposta di legge, in quanto è completamente assorbita dal disegno di legge.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dovrebbero, poi, essere abbinata le proposte di legge n. 2089 di iniziativa dell'onorevole Berry e n. 224 di iniziativa degli onorevoli Breganze e Fornale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, posso dichiarare formalmente che gli onorevoli colleghi presentatori delle due proposte di legge non insistono per l'abbinamento e intendono ritirare i rispettivi progetti.

PRESIDENTE. Bene: prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Durand de la Penne e della dichiarazione resa dal rappresentante del Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo, allora, all'esame degli articoli: Do lettura dell'articolo 1:

«Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 al 12».

Poiché non vi sono osservazioni e proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

«L'articolo 48, quale risulta modificato dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

«Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze

nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di «a disposizione» al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di «a disposizione» a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente

valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempreché nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

Ai primi 6 capoversi non sono stati presentati emendamenti. L'onorevole Buffone ne presenta uno al settimo, così concepito: aggiungere dopo le parole: « con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso », le parole: « Nei ruoli e gradi in cui non sia necessario creare vacanze organiche gli ufficiali più anziani nel grado, ai quali non manchino più di due anni per il collocamento in ausiliaria per il limite di età, e che, valutati tre o più volte sono stati dichiarati idonei ma non promossi, possono essere collocati nella posizione « a disposizione », in misura non superiore al numero che sarebbe transitato in soprannumero se si fosse potuta creare vacanza organica ». Onorevole Buffone, vuole illustrare il suo emendamento ?

BUFFONE. Onorevole Presidente, per effetto degli ampliamenti degli organici in alcuni settori, verificatisi nel corso di questi ultimi tempi, abbiamo avuto vacanze organiche che, comunque, non eguagliano il beneficio che questa legge prevede per gli altri organici che non hanno avuto ampliamento. Quindi, virtualmente, questa norma non si applicherebbe a quei gradi ed organici di ufficiali per i quali non sia stata fatta vacanza organica obbligatoria. Spiego con un esempio: abbiamo alcuni servizi nei quali l'ampliamento degli organici di quattro o cinque ufficiali non crea più la possibilità di promozioni, mentre, invece, per altri quadri ed ampliamenti organici, virtualmente, quasi tutti gli ufficiali passano al grado superiore. Si dovrebbe quindi, entro due anni dal raggiungimento del periodo dell'anzianità di servizio, avere la possibilità di essere messi a disposizione, e in questa posizione di « a disposizione » fruire della unica posizione utile e, dopo la valutazione per due, tre o più volte, essere dichiarati idonei.

Queste sono le ragioni che militano a favore dell'emendamento da me presentato. Mi

si dirà che questo concetto, in un certo senso, rivoluzionerebbe la legge, per cui si troveranno difficoltà a volerlo accettare: non mi sottraggo a quella che potrà essere la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, quale è il suo parere sull'emendamento presentato dall'onorevole Buffone ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È indubbio che tutta la materia all'esame della Commissione è materia eccessivamente pericolosa: ha, se mi si consente l'espressione, la dinamite sotto ogni sua parola, perché gli emendamenti possono andare a toccare la strutturazione, oltre che della legge in esame, di quella fondamentale, la 1137, con tutti quei principi che ora in parte dovrebbero venire modificati. Vorrei, quindi, pregare gli onorevoli colleghi che nella presentazione degli emendamenti — alcuni dei quali soltanto ora mi pervengono a conoscenza — tengano conto di questo concetto: che cioè importa più il passaggio della legge — perché l'enorme maggioranza degli ufficiali, direi il novantanove per cento, trae dall'immediata applicazione della legge un vasto beneficio — che non il radicalizzare le posizioni su emendamenti particolari. Rivolgo, quindi, agli onorevoli colleghi la preghiera di esaminare il valore effettuale del disegno di legge ai fini delle attese, delle speranze urgenti di tutti gli ufficiali.

Il secondo concetto che vorrei portare alla attenzione della Commissione è che gli emendamenti mirano, quasi tutti, a provvedere a che o in soprannumero o come ritorno nei ruoli o nella posizione di « a disposizione », gli ufficiali abbiano il beneficio che andando in pensione possano avere miglior trattamento con l'avanzamento nel grado. Questo è possibile, sempre che sia consentito dalla strutturazione della legge fondamentale e di quella in esame, senza, d'altra parte, che avvenga un allargamento di organici e quindi una nuova spesa che dovrebbe essere giudicata poi, oltre che dal Ministero della difesa, anche dalla Commissione Bilancio. Ho voluto fare questa esortazione, perché la Commissione, con tutta coscienza, valuti l'opportunità di prendere in esame gli emendamenti che verranno presentati, tenendo conto delle preoccupazioni che, per senso di responsabilità, ho ritenuto di esprimere.

Quanto al particolare argomento in esame, che è l'emendamento del collega Buffone, di cui il Presidente ha dato lettura e che lo stesso onorevole Buffone ha illustrato, devo dire questo: esso non tiene più conto della creazione delle vacanze organiche, ossia introduce

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

un elemento nuovo rispetto a quella che è la strutturazione della legge. Pertanto, come principio, proprio perché è innovatore della legge nella sostanza, esprimo parere contrario. Tuttavia, dato il senso di equità e di giustizia che è nello spirito dell'emendamento, anche per questo mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. Se permette, onorevole Presidente, prima che il Governo esprima il suo parere, vorrei pronunciarmi sul merito di questa inusitata e credo anche inopportuna, questione di principio sollevata dall'onorevole Relatore. Molto probabilmente il carissimo collega Leone di fronte ad alcuni emendamenti si trova in imbarazzo, in difficoltà: ciò non toglie che la sua particolare condizione di carattere strettamente subiettivo non debba e non possa incidere su quella che è la sistematica dei nostri lavori e delle nostre responsabilità.

A me pare che proprio le ragioni addotte nella brevissima, schematica introduttiva relazione al disegno di legge valgano a confortare il nostro parere e quello, penso, anche della maggioranza della Commissione, che ha compiuto in questi lunghi anni delle esperienze di lavoro legislativo, proprio rispetto alle tre fondamentali leggi dell'Amministrazione dello Stato e dell'Amministrazione militare: l'ordinamento, il regolamento giuridico e l'avanzamento. Dicevo poc'anzi che proprio le ragioni introduttive ci confortavano in questo parere, e d'altra parte se noi, Commissari della difesa, proprio in rapporto alle esperienze compiute nell'ambiente militare ed in quello politico-parlamentare, dovessimo limitarci a una pura e semplice accettazione o ripulsa delle proposte che il Governo ci fa, avremmo finito col perdere di vista integralmente la nostra funzione e le nostre responsabilità. Diremmo che nel processo formativo delle leggi l'istituto giuridico dell'emendamento è posto proprio a salvaguardia di questa necessità e obbligatorietà di iniziativa, affinché i singoli parlamentari possano modificare, integrare e comunque emendare, quella che è una iniziativa che può partire non solo dal Governo, ma anche dai parlamentari, come attesta il fatto che in materia di avanzamento, sono pendenti ben quattro proposte presentate da altrettanti colleghi.

Detto questo, a me pare che noi non possiamo accedere al criterio di massima enunciato dal relatore, pur rendendoci conto delle gravissime difficoltà nelle quali egli si trova, e anche delle valutazioni di ordine equitativo

e morale. È evidente che la materia è incandescente, ma dobbiamo anche pensare che la dinamite, per ritornare all'espressione dall'onorevole relatore usata, è una dinamite... bagnata: è da anni che parliamo di questa questione dell'avanzamento.

Non posso quindi accettare, così come è stata sollevata dal Relatore, la questione di principio.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual'è il parere del Governo?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Devo dire all'onorevole Buffone che nella vita, talvolta, può accadere che *summum jus, summa iniuria*, ed il caso dell'emendamento al nostro esame lo proverebbe perché il desiderio di creare veramente una giustizia perfetta ci porterebbe, fatalmente, a creare delle sperequazioni.

L'onorevole Buffone ammette aprioristicamente che sono stati operati degli aumenti di organici per i servizi. Questi aumenti hanno portato, evidentemente, a sviluppi della carriera, ed anche a conseguenti miglioramenti di carattere economico. Qui si tratta evidentemente di esaminare alcuni casi sporadici. Ma l'automaticità con la quale si arriverebbe a queste soluzioni non soltanto comporterebbe un onere che non è dato prevedere allo stato delle cose, ma che, seppur presuntivo, sarebbe sicuro, sicuro perché inevitabile. E poi v'è un altro fatto: è vero che il Parlamento può, senz'altro, innovare ogni volta che lo ritenga opportuno; tuttavia, questo emendamento rivoluzionerebbe tutta la legge che riguarda l'avanzamento, perché i servizi sono tanti, e quindi, applicato a tutti i servizi, effettivamente determinerebbe una innovazione radicale.

In conclusione, vorrei pregare l'onorevole Buffone di compiacersi di ritirare l'emendamento. Il Governo, eventualmente, potrà studiare la questione in modo più approfondito.

PRESIDENTE. Onorevole Buffone, mantiene il suo emendamento?

BUFFONE. Onorevole Presidente, premetto che, a mio giudizio, l'emendamento è chiarissimo, ed, infatti, l'onorevole rappresentante del Governo ci ha detto che l'emendamento è, in definitiva, innovatore della legge. Non v'è dubbio che esso solleva una questione giuridica sul piano delle promozioni. Quello che mi rende pensoso è la osservazione fatta, circa la necessità di sottoporre gli emendamenti, aventi conseguenze finanziarie, nuovamente al vaglio della Commissione bilancio; ciò che equivarrebbe ad un ulteriore rinvio.

Poiché non mi voglio rendere responsabile del prolungarsi dell'attesa della benemerita classe degli ufficiali, mentre ritiro l'emendamento, pregherei caldamente il Governo di volerne tenere presente la sostanza come materia di studio urgente.

PRESIDENTE. Continuiamo ora nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge. Oltre all'emendamento precedente, ve n'è qui uno aggiuntivo proposto dall'onorevole Guadalupi. L'emendamento recita: « L'ufficiale in servizio permanente effettivo valutato almeno tre volte favorevolmente, ove per ragioni inerenti al ruolo non sia stato collocato in soprannumero organico in posizione « a disposizione », consegue la promozione al grado superiore, con anzianità corrispondente al giorno precedente alla data di fissazione del servizio permanente, sempre che siano stati promossi tutti i pari grado che lo precedevano nel ruolo. La posizione è considerata come conseguita nella posizione di " a disposizione " ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. Un gruppo di senatori emiliani mi ha preparato un appunto per illustrare, dopo averlo presentato, questo emendamento, che in sostanza non modifica sostanzialmente il disegno di legge, anzi serve esclusivamente a correggere situazioni di ingiustizia che palesemente si sarebbero manifestate nel corso della applicazione della legge-base.

In sostanza l'emendamento all'articolo 48 della legge n. 1137 tenderebbe a far conseguire la promozione al grado superiore a tutti gli ufficiali che, dichiarati idonei in almeno tre valutazioni successive, non hanno avuto la possibilità di venire iscritti nel quadro di avanzamento. In effetti, l'emendamento proposto prevede che l'ufficiale in soprannumero, dopo tre valutazioni, venga collocato a disposizione, e quindi consegua la promozione al grado superiore in detta posizione. L'emendamento in parola, però, non presenta il caso dell'ufficiale che, pur essendo già stato valutato e dichiarato idoneo almeno tre volte, non abbia ancora ottenuto il collocamento in soprannumero per non essersi verificata la ipotesi prevista dai commi primo e terzo della legge, cioè la necessità di vacanza; per cui, non potendo essere collocato a disposizione, non può conseguire la promozione.

Quanto sopra esposto dà luogo a notevoli sperequazioni. Non sembra, infatti, equo che un ufficiale consegua la promozione ed un altro no, soltanto per il fatto che quest'ultimo

non ha avuto la possibilità di venire collocato in soprannumero. È questo il caso, forse unico nell'Esercito, di un colonnello dei carabinieri già riconosciuto idoneo in tre valutazioni successive e non iscritto sul quadro. Da due anni il più anziano di tutti i suoi pari grado, nel dicembre prossimo venturo verrà raggiunto dai limiti di età e transiterà nell'ausiliaria con il grado di colonnello. Egli non poté in precedenza, per ragioni inerenti al ruolo, al numero dei colonnelli in servizio inferiore a quello previsto dall'organico, essere collocato in soprannumero e quindi a disposizione.

Per ovviare a questi inconvenienti, osservando che nessun onere finanziario comporta l'accoglimento di questo emendamento, come ho già accennato, un gruppo di senatori mi ha pregato di presentarlo. Non si favorisce la persona: è un caso veramente eccezionale, che se non fosse corretto, oggi, non potrebbe altrimenti essere sistemato.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, vuol esprimere il suo parere?

LEONE RAFFAELE, Relatore. Onorevole Presidente, l'emendamento dell'onorevole Guadalupi introduce il passaggio direttamente « a disposizione », senza che sia avvenuto il normale transito attraverso il collocamento in soprannumero. È vero che il caso specifico è il caso-limite, ma, nel fatto, anche altri ufficiali si trovano in queste condizioni. Se riguardiamo l'opportunità dell'emendamento dal punto di vista dell'equità, non avrei nulla da obiettare: ho, invece, la certezza che l'emendamento abbia conseguenze finanziarie, perché l'essere collocati a disposizione, ove non vi sia stata la vacanza organica, produce un notevole allargamento dell'organico; perciò, mentre condivido l'esigenza di equità che spinge il collega Guadalupi a chiedere che l'ufficiale o gli ufficiali in parola vadano in pensione con un grado superiore, e quindi con un miglior emolumento, non posso nascondermi che esiste il problema della copertura.

Ora: come riuscire in poche ore a conseguirla? Confesso la mia incapacità perché non è un caso solo. È un caso, quello citato, preciso, ma ve ne sono anche altri.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, vuole esporre il punto di vista del Governo?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei dire all'onorevole Guadalupi che il Governo è contrario a questo emendamento per una ragione semplicissima: perché l'emendamento, così come è formulato, creerebbe una sperequazione. Chi va in soprannumero non è sicuro di avere una promo-

zione, perché può essere colpito dai limiti di età. E chi, invece, si trova nella posizione che è sostenuta dall'onorevole Guadalupi, fruirebbe, nonostante la non iscrizione nei quadri di avanzamento, di una promozione. Per quanto noi vogliamo tener conto di particolari esigenze di carattere umanitario, finiremmo indirettamente con l'aiutare chi dobbiamo ritenere abbia minori requisiti rispetto a coloro che sono sui quadri di avanzamento. Per queste ragioni il Governo non è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Guadalupi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

«L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
« Il vantaggio di carriera spettante ai capitani e ai maggiori che, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano o del brevetto militare di pilota-osservatore dell'Esercito o del brevetto di pilota osservatore dall'elicottero, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal direttore generale del personale ufficiali e da due ufficiali superiori di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso lo Stato maggiore.

Il giudizio definitivo è espresso dal Ministro.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 69, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi di volo siano ultimati nel grado di tenente, il titolo si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale consegue la promozione a capitano ».

Non essendovi osservazioni e proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

«L'articolo 75 è sostituito dal seguente:
« Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come im-

barcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Sono considerati altresì come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo di voli prescritto ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore onorevole Leone ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-bis che recita:

« I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma e ai commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria determinazione, e per motivi di salute dipendenti da cause di servizio ».

Onorevole Relatore vuole illustrare il nuovo testo?

LEONE RAFFAELE, Relatore. L'articolo 39 prevede l'obbligo per gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del Genio navale, di completare gli studi e conseguire, dopo il primo anno della scuola di ingegneria navale o ingegneria a ramo industriale, una laurea nelle facoltà di ingegneria dello Stato. Ora può accadere che alcuni ufficiali, o per malattia contratta per cause di servizio o perché comandati in servizio, non abbiano potuto né conseguire la laurea né superare gli esami. In questi casi l'ultimo comma dell'articolo 89, che con il mio emendamento intenderei modificare, stabilisce che gli ufficiali, che siano stati collocati nei ruoli speciali, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo con decorrenza non anteriore alla data di compimento della ferma. Non mi sembra, però, equo che un ufficiale impedito per esigenze di servizio o per malattia contratta in conseguenza del servizio, a completare il suo *curriculum* di studi nel periodo richiesto, venga allontanato dal servizio permanente effettivo. Questi sono i motivi dell'emendamento che ho l'onore di presentare.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual è il parere del Governo?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento che risolve una obiettiva situazione di disagio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

«L'articolo 101, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 38 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 54, il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo per anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato ».

Il relatore propone un'emendamento aggiuntivo perché dopo le parole « condizioni prescritte dall'articolo 38 » siano aggiunte le parole « ...o che siano stati collocati in soprannumero all'organico, ai sensi dell'articolo 192 ». Onorevole Leone, vuole illustrare il suo emendamento?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Si tratta di ufficiali delle varie armi che sono impiegati presso enti o unità internazionali o destinati in Somalia. Non sembra giusto che per questi non sia esteso il beneficio dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, vuol esprimere il parere del Governo?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di impedire che quelli che sono avanti e vanno, di volta in volta, in soprannu-

meno non abbiano ad ostacolare la promozione di quelli che già sono a disposizione e che attendono la promozione da anni. Ecco perché v'è tutta una serie di: « non costituisce ostacolo..., ecc. Il Governo è pertanto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 5 sino alle parole: « all'articolo 38 ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 5 dalle parole: « o per i quali... ».

(È approvata).

L'articolo 5 è, pertanto, così redatto:

«L'articolo 101, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'articolo 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 54, il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Nell'articolo 115, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima no-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

mina, abbiano prestato un anno di servizio continuativo, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente sono valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito due anni di servizio, di cui almeno sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio ».

Poiché non vi sono osservazioni e proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3:

in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo è sostituito dal seguente: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno 1 anno ».

QUADRO II. — *Ruolo dell'Arma dei carabinieri.*

Alla colonna 3:

in corrispondenza del grado di generale di brigata, dopo le parole « 1 anno di comando di brigata » sono aggiunte le altre « o nella carica di Capo di Stato maggiore del Comando generale »;

in corrispondenza del grado di colonnello, sono soppresse le parole « o nella carica di Capo di Stato maggiore del Comando generale ».

QUADRI II, III, IV, V E VI. — *Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: « superare il corso di perfezionamento d'arma ».

QUADRO IV. — *Ruolo dell'Arma di cavalleria.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni di comando di squadrone o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (f) ».

Il Relatore propone un emendamento soppresivo del Quadro II. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri, in quanto si è già provveduto con una proposta di iniziativa parlamentare approvata alcune settimane or sono.

GUADALUPI. Il mio gruppo concorda sull'opportunità di emendare, ma tiene a che sia posto in evidenza che la soppressione deriva essenzialmente dal fatto che, con opportuna tempestività, la Commissione ha dato la sua approvazione all'altrettanto opportuna e tempestiva proposta del collega onorevole Durand de la Penne. Segno evidente che quando le istanze presentate trovano il generale consenso della Commissione, si riesce tempestivamente ad evitare che si perpetui una situazione di ingiustizia. L'approvazione data alla proposta Durand de la Penne conferma, per altro, un riconoscimento dei meriti che l'Arma e lo Stato Maggiore dell'Arma dei carabinieri hanno, in tanti anni, acquisito verso l'Esercito italiano e verso il Paese. Con questo spirito, noi accogliamo di buon grado la soppressione, confermando la competenza, la responsabilità della nostra Commissione ogni qualvolta le istanze correttive siano intonate a questo senso di larga equità e di umanità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppresivo del quadro secondo.

(È approvato).

L'articolo risulta, pertanto, così redatto:

« Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3:

in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo è sostituito dal seguente: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno 1 anno ».

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

QUADRI II, III, IV, V E VI — *Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresses le parole: « superare il corso di perfezionamento d'arma ».

QUADRO IV. — *Ruolo dell'Arma di cavalleria.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni di comando di squadrone

o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (f) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura insieme con la tabella:

« Il quadro XV — Ruolo del servizio veterinario — della tabella n. 1 annessa alla legge, è sostituito dal seguente:

QUADRO XV. — *Ruolo del servizio veterinario.*

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi e esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	4	1 ogni quattro anni (g)	1 ogni anno, (l)
Tenente Colonnello	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	13	1 (p)	1/15 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (p).
Maggiore	anzianità	—	24	—	—
Capitano	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.	30	(2 o 3) (m) (p)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (p)
Tenente	anzianità	—	18	—	—

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 9:

« La nota (p) in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge è sostituita dalla seguente:

« (p) Per l'anno 1961 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 2, le promozioni da capitano a maggiore sono 13, comprese quelle derivanti da aumenti di organico, e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è rispettivamente di 6 e di 20.

Per l'anno 1962 le promozioni da capitano a maggiore sono 5 e il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati

ammessi a valutazione è rispettivamente di 5 e di 8 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Alla tabella n. 2 annessa alla legge è apportata la seguente modifica:

QUADRO XI. — *Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« 12 mesi come comandante di un compartimento marittimo o vice direttore marittimo

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

o comandante in seconda di un compartimento marittimo, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo naviganti normale.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in reparti di impiego ».

QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri — Categoria geofisici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono inserite le parole: « 3 anni in un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

nel quadro II, prima colonna, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota-osservatore dall'elicottero, con compiti relativi alla cooperazione aerea terrestre:

a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aerea-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);

b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo avere conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);

c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4) ».

Nella nota (4) in calce alla tabella è soppresso il secondo periodo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« Fino al 31 ottobre 1962 ai fini del completamento del periodo di comando previsto per il grado di generale di divisione dalla tabella n. 1, colonna 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è valido il comando di brigata anche se tenuto in parte col grado di generale di divisione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« In deroga a quanto previsto alla colonna 6 del quadro XI della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli anni 1961, 1962 e 1963, il numero dei capitani del ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) da ammettere a prima valutazione non può essere inferiore a quattro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 si applicano per le valutazioni degli ufficiali veterinari ai fini della formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1961.

I nuovi organici di cui all'articolo 9 hanno vigore dal 1° gennaio 1961 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e risultino già valutati almeno tre volte, sono collocati a disposizione, ove non iscritti in quadro di avanzamento, a decorrere dalla data medesima. Nei casi previsti dall'articolo 31 della legge predetta, si applica il disposto dell'articolo 48, ultimo comma, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della presente legge ».

Do lettura di un nuovo testo presentato dall'onorevole Durand de la Penne, concordato con il Governo:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novem-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

bre 1955, n. 1137, rientrano nei ruoli a decorrere dalla data stessa e sono sostituiti nella posizione di soprannumero da un pari numero di ufficiali idonei nell'ordine di ruolo, i quali, se già sottoposti a tre valutazioni, possono richiedere di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione ».

Qualora non avanzino tale richiesta, essi sono nuovamente valutati e collocati a disposizione, se dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, con decorrenza dall'inizio di validità del quadro di avanzamento successivo al loro collocamento in soprannumero ».

CUTTITTA. Vorrei una spiegazione dall'onorevole Durand de la Penne. Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero ai sensi dell'articolo 48, commi terzo e quarto, cioè sono stati collocati in soprannumero perché hanno avuto tre valutazioni, rientrano nei ruoli a decorrere dalla data stessa. Quale effetto produce questo rientro nei ruoli ?

DURAND DE LA PENNE. La situazione attuale è questa. Noi oggi abbiamo degli ufficiali che sono in soprannumero, che sono meno anziani di altri colleghi che figurano in ordine dinanzi a loro. Quindi, per quanto riguarda il soprannumero, questo significa che non potranno essere promossi fino a quando quelli più anziani, per legge, non saranno promossi.

Con il nuovo testo si tende ad ottenere dei risultati: il primo è che gli ufficiali da collocare in soprannumero, saranno i primi anziché gli ultimi della graduatoria. E ciò, mi sembra, giusto, in quanto i primi sono più meritevoli, perché il soprannumero porta un vantaggio. Mentre, oggi, cosa accade? Continuiamo ad avere gli ufficiali, che sono in soprannumero, arretrati rispetto a quello che è l'ordine di ruolo e perciò in condizione di non essere promossi. Quindi senza far danno a nessuno il meccanismo dell'emendamento permette di reinserire nei ruoli gli ufficiali in soprannumero. A questo punto v'è chi asserisce che i più anziani hanno la possibilità di passare essi in soprannumero. Se domandano di andare in soprannumero prima di essere valutati (questo è un passo di effetto immediato) vanno in soprannumero ed immediatamente poi a disposizione, quindi sono promossi e creano le vacanze. In tale modo rendiamo immediatamente operante questa legge, senza fare un danno a coloro che oggi sono nei ruoli, e che seguono nell'ordine.

Oltre a ciò, v'è il vantaggio di sveltire il tutto, perché consentendo lo sblocco agli ufficiali in soprannumero, diamo un impulso a tutto il meccanismo dell'avanzamento. Quindi vi saranno ufficiali che, probabilmente, arriveranno ai limiti di età e guadagneranno un anno o due.

CUTTITTA, Mi dichiaro soddisfatto ed esprimo la mia adesione al testo del collega Durand de la Penne.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere dell'onorevole Relatore.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole Presidente, concordo con il nuovo testo del collega Durand de la Penne.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual'è il parere del Governo ?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il nuovo testo presentato dall'onorevole Durand de la Penne.

(*E approvato*).

Do lettura del testo di un articolo aggiuntivo, il 16-bis, presentato dall'onorevole Relatore:

« Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e prorogati di due anni ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1960 ».

Onorevole Relatore vuole illustrare il suo emendamento ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole Presidente, la legge di avanzamento ha fissato i termini per la promozione al grado superiore. L'articolo 169 della legge n. 1137 disponeva che il compimento dei periodi non fosse richiesto per gli ufficiali dell'Aeronautica fino al 31 dicembre 1957. La legge 27 febbraio 1958, n. 295, che reca modifiche alla legge precedente, proroga per due anni le disposizioni transitorie. Si chiede una ulteriore proroga.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(*E approvato*).

Do lettura di un altro articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Durand de la Penne,

il 16-ter, che verrà poi sistemato, se approvato, in sede di coordinamento. Ne do lettura:

« Gli ufficiali nella riserva che, dopo la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento in ausiliaria, non abbiano conseguito alcuna promozione, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempreché non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento nella posizione di ausiliaria.

Il presente articolo ha effetto dal 22 dicembre 1955 ».

Onorevole Durand de la Penne, vuole illustrare il suo emendamento ?

DURAND DE LA PENNE. Onorevole Presidente; l'articolo serve a sanare la situazione di una ventina di vecchi ufficiali che sono andati in ausiliaria, quando era necessario, per essere promossi, avere le medesime condizioni richieste per gli ufficiali in servizio permanente. Oggi questi requisiti non sono più necessari. Quindi, chiedo che a questi vecchi combattenti vengano ristabilite le medesime condizioni. Ciò non comporta nessun onere, in quanto si avranno promozioni sul ruolo onorario.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual è il parere del Governo ?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 16-ter.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

CAPO II.

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti:

- a) il brevetto militare di pilota di elicottero;
- b) il brevetto militare di specialista di elicottero;
- c) il brevetto militare di pilota-osservatore dall'elicottero ».

GUADALUPI. Vorrei sollevare una questione preliminare. Poiché il nostro compito è anche quello di dare organicità alla sistematica legislativa, a me pare che, pur apprezzando e considerando lo spirito unificatore della iniziativa del Governo, con questo disegno di legge confonderemmo due grandi istanze fondamentali di istituto dell'Amministrazione militare, quali quella dell'avanzamento e dell'ordinamento, specie, poi, quando si tratta di un ordinamento *ex novo*, e commetteremmo indirettamente un errore.

In sostanza, pur prendendo atto della buona volontà del Governo e ritenendo del pari che sia opportuno modificare la legge n. 247, tuttavia proporrei, ove ciò non comportasse ulteriore perdita di tempo, che questa parte dell'ordinamento dei reparti elicotteri venisse stralciata e trattata a parte. Non faremmo una bella figura, infatti, al momento in cui apparisse la legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con l'oggetto di essa. Non faccio una proposta formale, ma mi sembrerebbe opportuno lo stralcio sotto il profilo, come appunto dicevo, della sistematica legislativa e della organicità. Vorrei sentire l'opinione del rappresentante del Governo sul punto.

Nessuno ci impedisce di fare una legge a parte, anche perché la stessa relazione ce ne offre il motivo quando dice: « con l'occasione, poi, si ritiene... ». Siccome noi siamo chiamati anche a dare una sistematica organicità alle leggi, a me pare opportuno, seduta stante, stralciare e fare una legge parallela.

PRESIDENTE. Qual è il suo parere onorevole Relatore ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Le osservazioni sollevate dal collega Guadalupi forse si fermano proprio sul titolo del Capo II, perché è vero che la legge n. 247 ha fissato la costituzione e l'ordinamento dei reparti elicotteri nell'Esercito e nella Marina, ma si è creato questo nuovo articolo, perché istitutivo di brevetti particolari che finora non c'erano, i quali servono ai fini del giudizio per l'avanzamento. Questo è stato lo spirito che ha mosso il legislatore. Trattasi, è vero, di materia pertinente all'ordinamento, ma il fine di queste nuove norme inerisce specificamente alla materia dell'avanzamento.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, qual è il pensiero del Governo ?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal punto di vista formale ed in assoluto l'osservazione dell'onorevole Guadalupi può avere, senz'altro, un fondamento. Però, noi abbiamo approvato l'articolo 3, che ri-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

guarda vantaggi di carriera, in cui si fa riferimento ai brevetti di osservatore di elicottero. Mi pare, pertanto, che il richiamo della nuova disciplina dei brevetti sia giustificata anche perché questi titoli non soltanto hanno diritto all'avanzamento, ma rappresentano il motivo del vantaggio di carriera. Queste sono le ragioni sostanziali per le quali il Governo ha ritenuto di superare le pur valide riserve formali.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi insiste ?

GUADALUPI. No, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Bene; poiché, allora, nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 17, che numereremo esattamente, se approvato, in sede di coordinamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 per il quale non sono stati presentati emendamenti:

CAPO III.

Modifiche alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

ART. 18.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza.

Alla tabella n. 2, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in corrispondenza del grado di tenente, sono sopresse le parole: « superare il corso di perfezionamento ».

Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, ha la durata di un anno.

Il nuovo ordine di anzianità dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma è stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, esteso alla Guardia di finanza per effetto dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1959, n. 1089, in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del corso annuale di applicazione.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19, per il quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 19.

L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2ª e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ANGELUCCI. Onorevole Presidente, mi sembra che sarebbe bene approvare l'articolo aggiuntivo per l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione. Dico ciò perché in materia di avanzamento anche un giorno di ritardo può avere una capitale importanza.

PRESIDENTE. È esatto, onorevole Angelucci e la ringrazio. È necessario introdurre un articolo aggiuntivo. Do lettura del testo di rito:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei Commissari di leva (1511).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva ».

Il Relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

D'AREZZO, *Relatore*. La proposta di legge, dovuta all'iniziativa dell'onorevole Vittoria Titomanlio e di altri deputati, non ha lo scopo di concedere indistintamente miglioramenti economici all'intera categoria dei commissari di leva: tende, invece, ad eliminare l'inconcepibile e rilevante sperequazione che, nella determinazione dei loro assegni, si lamenta a danno di una esigua minoranza degli appartenenti al citato ruolo. Tale sperequazione, priva di qualsiasi legittimo fondamento, e rilevata da tempo dallo stesso Ministero della difesa, dopo la promulgazione dei provvedimenti delegati di cui ai decreti presidenziali 11 gennaio 1956, n. 16, e del 10 gennaio 1957, è risultata in evidente contrasto anche con le norme sul nuovo stato giuridico dei dipendenti statali.

Prima di illustrare lo stato di disagio, cui sono costretti alcuni commissari nei confronti dei colleghi — di pari grado e di pari anzianità ed esercitanti le stesse funzioni — si ravvisa opportuno ricordare che il servizio di leva per l'Esercito, espletato per l'innanzi dalle prefetture e sottoprefetture, con regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309, fu devoluto alle attribuzioni dell'allora Ministero della guerra, attraverso l'istituzione in ogni capoluogo di un ufficio provinciale di leva, retto da un commissario di leva.

Con gli articoli 18 e 19 del citato decreto (allegato 1) fu stabilito che i commissari di leva dovevano essere tratti, mediante concorso per titoli, dagli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e della posizione ausiliaria speciale, aventi grado di capitano, maggiore e tenente colonnello. I vincitori del concorso, inquadrati in un nuovo ruolo di funzionari civili dipendenti dal Ministero della guerra, avrebbero percepito le stesse competenze spettanti agli ufficiali richiamati nell'Esercito in servizio temporaneo, nonché gli stessi aumenti concessi a questi ultimi anche a seguito di promozione.

Con l'articolo 3 del regio decreto 9 luglio 1925, n. 1206 (allegato 2) questa progressiva concessione di aumenti fu limitata al massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del passaggio nel ruolo civile. Da questa limitazione, però, con legge 11 marzo 1926, n. 400 (allegato 3), furono esclusi gli ufficiali nominati commissari di leva anteriormente al 1° gennaio 1925, ai quali fu conservato il diritto di conseguire successivi aumenti di stipendio, senza, per altro, oltrepassare in alcun caso gli assegni del colonnello; questi aumenti, dal regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327 (allegato 4), furono contenuti entro la corrispondenza dei due gradi.

La partecipazione al concorso, con regio decreto 27 giugno 1935 (allegato 5), fu estesa agli ufficiali dei predetti gradi tuttora in servizio permanente effettivo, e, con legge 18 gennaio 1952, n. 43 (allegato 6), anche ai colonnelli, disponendosi che con la nomina a commissario di leva tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo venivano transitati nella riserva.

Si è ritenuto necessario premettere questa cronologica esposizione di norme, onde fornire il quadro completo dei precedenti legislativi della proposta.

Nonostante il riordinamento delle carriere dei dipendenti statali, disposto con i provvedimenti delegati del 1956 e 1957, l'ordinamento giuridico dei commissari di leva è tuttora regolato dalla citata legge 18 gennaio 1952, n. 43 (allegato 6), il cui articolo 4 — che la proposta di legge in esame intende modificare — stabilisce le norme per la correzione del trattamento economico.

In questa duplice fonte di reclutamento è la prima delle cause della menzionata sperequazione. Infatti, il trattamento economico per alcuni commissari di leva provenienti dal servizio permanente effettivo, risulta di gran lunga inferiore a quello riservato ai commissari di leva provenienti dalla riserva.

Si chiarisce che con la nomina all'impiego civile i primi, cioè gli ufficiali in servizio permanente effettivo, vengono, come si è detto, transitati nella riserva e conservano il trattamento economico goduto dagli ufficiali. I secondi, cioè gli ufficiali nella riserva, percepiscono le competenze cui avrebbero avuto diritto in caso di normale richiamo in servizio temporaneo con il grado raggiunto nella detta posizione.

Sia per i primi come per i secondi, nei riflessi del trattamento economico, l'unica progressione è rappresentata dall'attribuzione

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

dello stipendio (e non anche degli emolumenti accessori) previsto per il grado immediatamente superiore a quello rivestito — in servizio permanente effettivo o nella riserva — all'atto della nomina all'impiego civile. Tale aumento — che in alcun caso potrà superare lo stipendio del colonnello — verrà a maturarsi a decorrere dalla data in cui fu attribuito lo stipendio del grado superiore a quell'ufficiale in servizio permanente effettivo, di pari grado e anzianità, appartenente alla stessa arma o servizio, che in origine precedeva il commissario di leva nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Per rendersi conto delle incongruenze cui dà vita una simile norma, occorre porre a raffronto la condizione riservata al commissario di leva proveniente dal ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo con quella, privilegiata, creata per il commissario di leva proveniente dal ruolo degli ufficiali nella riserva.

Il primo — ad esempio un capitano in servizio permanente effettivo — con il trasferimento nei personali civili dell'Amministrazione Esercito e con il passaggio nel ruolo della riserva, ha conservato il trattamento economico previsto per il capitano, e, nel corso del suo lungo nuovo servizio, l'unico vantaggio economico lo avrà dall'attribuzione dello stipendio (e non anche dagli emolumenti accessori) corrisposto al maggiore, stipendio sulla base del quale liquiderà la pensione. Nessuna efficacia economica avranno le promozioni a maggiore e tenente colonnello conseguite, nel corso del servizio, nella posizione di riserva.

Il secondo, che ha lasciato il servizio permanente effettivo allorché rivestiva il grado di capitano, e che di tale grado, nonostante le promozioni a maggiore e a tenente colonnello conseguite nella riserva, percepisce tuttora il trattamento di quiescenza previsto per il capitano, laddove venga nominato commissario di leva, di primo acchito, dal trattamento di quiescenza fissato per il grado di capitano salterà a riscuotere gli assegni (stipendio ed emolumenti accessori) del tenente colonnello, e, in prosieguo, verrà a percepire lo stipendio del colonnello, sulla base del quale liquiderà la nuova pensione. Al contrario del primo, dunque, le promozioni conseguite nella riserva avranno per lui una ben tangibile efficacia economica.

Questo stato di cose determina nel trattamento economico di commissari di leva con pari anzianità, di pari grado ed esercitanti le stesse funzioni, differenziazioni tali da rag-

giungere somme rilevanti, rese, oggi, ancora più elevate a seguito della recente circolare del Ministero del tesoro n. 427224/3/20126 dell'11 giugno 1960 (allegato 7), in virtù della quale i commissari di leva provenienti dalla riserva, oltre agli assegni corrispondenti al grado raggiunto in tale posizione, verranno a percepire anche la pensione entro il limite di lire 60.000 mensili lorde. Le differenze raggiungeranno in qualche caso la misura di 120 e 130.000 lire mensili.

Tale stato di fatto, determinando nel ruolo dei commissari di leva la creazione di due categorie — l'una di privilegiati, l'altra di diseredati — da tempo ha dato luogo a reiterate doglianze da parte di questi ultimi, doglianze che ripetutamente sono state raccolte dal Consiglio di Stato e dal Parlamento. È da ricordare che la IV Commissione del Senato, con ordine del giorno del 20 dicembre 1951 (allegato 8), il compianto onorevole Mario Lauro Pietrosanti con la proposta di legge n. 3186 annunciata l'11 febbraio 1953, la Camera dei deputati con ordine del giorno del 15 dicembre 1954 (allegato 9), impegnarono il Governo a dar corso ad un provvedimento legislativo che disciplinasse la condizione di stato dei commissari di leva.

Ed invero il Ministero della difesa, nel marzo 1952 e nell'aprile 1955, elaborò e trasmise ai competenti ministeri due successivi schemi di disegno di legge, mediante i quali, eliminando ogni sperequazione, veniva prevista per i commissari di leva una regolare progressione di carriera giuridicamente ed economicamente disciplinata.

Fondato si appalesava, pertanto, il convincimento che con i provvedimenti delegati concernenti il riordinamento delle carriere degli impiegati statali, si sarebbe provveduto in un modo definitivo ed inequivocabile alla sistemazione dei commissari di leva. Contro ogni aspettativa, nonostante le assicurazioni fornite dal Ministro per la riforma della burocrazia agli onorevoli Clemente (allegato 10) e Sullo (allegato 11), i provvedimenti delegati tralasciarono di provvedere alla sistemazione dei commissari di leva, richiesta dallo stesso Ministero della difesa. Ad essere più precisi, i provvedimenti delegati si interessarono dei commissari di leva, ma unicamente per rendere ancora più anacronistica la loro posizione.

Infatti, con il quadro 30/a e 30/b del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16 (allegato 12), i commissari di leva, che sono tutti ufficiali superiori nella riserva, esclusa ogni progressione di carriera, furono equipa-

rati a vicecancellieri della giustizia militare, e, con i quadri 31 e 31/a del successivo decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato 3), eliminata l'umiliante equiparazione, furono esclusi da ogni classificazione. Di modo che la data del 1° luglio 1956, che avrebbe dovuto portare il pieno accoglimento delle loro giuste e riconosciute rivendicazioni, costituì argomento per una nuova e più grave umiliazione. Infatti, mentre per tutti gli altri ruoli delle carriere di concetto dell'Amministrazione Esercito, con i due successivi provvedimenti delegati fu prevista una progressione di carriera sino al raggiungimento dell'ex grado VI (colonnello), solo per i commissari di leva fu stabilito che « conservavano la posizione loro attribuita », cioè che essi rimanevano ancorati al grado di ufficiale rivestito all'atto del passaggio nel ruolo civile, senza alcuna possibilità di ulteriore sviluppo di carriera.

In questa omissione dei provvedimenti delegati è da ravvisare la seconda delle cause della lamentata sperequazione. Il Ministero della Difesa, consapevole della illogicità dell'ordinamento dei commissari di leva, con l'ultimo concorso (1952-1956), l'unico espletato dopo l'inizio della seconda guerra mondiale, ha proceduto alla nomina dei nuovi commissari, traendoli esclusivamente dai tenenti colonnelli e colonnelli; in tal modo è stata eliminata, nei confronti dei nuovi nominati, la lamentata sperequazione nel trattamento economico. Ma simile criterio non ha apportato alcuna modifica nelle condizioni di quei vecchi commissari, che il Ministero della Difesa aveva in animo di sottrarre all'evidente stato di inferiorità, cui essi sono costretti nei confronti dei propri colleghi, degli impiegati statali in genere, e, in specie, dei propri dipendenti.

Nella seduta del 23 ottobre 1958, in sede di discussione di bilancio, l'allora Ministro della difesa, onorevole Segni, accettando l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Titomanlio, Colasanto, Bovetti, ecc., dopo le conclusioni del relatore onorevole Baccelli ebbe a dichiarare: « Il problema sollevato dall'onorevole Titomanlio esiste e lo stiamo esaminando » (allegati 14, 15, 16). E lo stesso onorevole Segni, con lettera n. 4103, inviata il 4 dicembre 1958 al sottosegretario senatore Spasari (allegato 17), ebbe ad assicurare che « la situazione dei commissari di leva sarebbe stata tenuta nel giusto conto in occasione del riassetto organico che dovrà essere dato, appena possibile, ai ruoli del personale civile della Difesa ». Senonché, la recentissima leg-

ge 11 giugno 1959, n. 352, concernente, appunto, il riassetto dei ruoli organici del personale civile della Difesa, ha tralasciato anche essa di occuparsi dei commissari di leva.

Una cosa è certa: un problema dei commissari di leva esiste e sinora non è stato risolto. Forse la sua soluzione potrà trovarsi nel disegno di legge che il Governo ha di recente presentato al Senato, disegno che prevede il riordinamento generale del servizio della leva. Ciò non esclude che, nel frattempo, il Parlamento si preoccupi di adeguare il trattamento economico dei commissari di leva a quello previsto per tutti gli altri impiegati dello Stato.

La proposta di legge in esame tende appunto ad eliminare le sperequazioni innanzi illustrare ed a fissare, con decorrenza dal 1° luglio 1956, un comune traguardo economico, nello stipendio fissato per il grado di colonnello, traguardo che potranno raggiungere tutti i commissari di leva che all'anzidetta data del 1° luglio 1956 erano in possesso dei necessari requisiti di anzianità. Trattasi, nella specie, di un provvedimento atto ad evitare che funzionari, dopo oltre quaranta anni di onorato servizio, vadano in pensione con un trattamento di gran lunga inferiore a quello attribuito ai propri colleghi, favoriti, non per merito, ma dal caso fortuito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuttitta.

CUTTITTA. Debbo fare una osservazione melanconica. Desidero che voi rilegiate quello che ha scritto l'onorevole Titomanlio, alla quale mi è gradito porgere un vivissimo riconoscimento, perché è stata compiuta una opera di bene, oltre che di giustizia. Pensate a ciò che è detto nella relazione: i commissari di leva, tutti colonnelli e tenenti colonnelli dell'Esercito, furono equiparati, nella qualifica, a vicecancelliere della giustizia militare con il grado XI! Aderisco, perciò, *toto corde* al provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lenoci.

LENOCI. Il nostro gruppo si è ripetutamente occupato della materia e siamo lieti che si metta la parola fine alla questione stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevole Sottosegretario vuol riferire il parere del Governo?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si rimette al giudizio della Commissione.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1960

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado e di anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamento lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1° luglio 1956 ».

Poiché non vi sono osservazioni e proposte di emendamento, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo, il terzo, proposto dal relatore per la copertura della spesa e per il quale abbiamo ricevuto parere favorevole della V Commissione, in base al Regolamento:

« Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto insieme con l'altro provvedimento esaminato nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2312 e della proposta di legge n. 1511 esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (2312):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

« Modifica dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva » (1511):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, D'Arezzo, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Ghislandi, Gioia, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Mogliacci, Nucci, Pacciardi, Romeo e Villa Ruggero.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO